

PARERE BREVE

E' stato richiesto allo scrivente Studio Legale di verificare se secondo la normativa vigente "è consentito che **un'area riservata a attività ludiche o di intrattenimento per minori** posta all'interno di un esercizio commerciale sia **adiacente a zone** nelle quali si svolgano attività vietate ai minori, in particolare **giochi d'azzardo e videogiochi**?".

E' stato richiesto in secondo luogo anche se "vi è una specifica **disciplina** relativa all'**intrattenimento video** trasmesso nelle aree il cui **accesso non è limitato ed esclusivo per i minori**, quindi di libero accesso al pubblico?".

Ciò con particolare rilievo alla Regione Toscana.

*** * ***

Partiamo da qualche estratto della normativa di riferimento.

Circa il primo quesito:

T.U.L.P.S. (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza R.D. 773/31 a valenza Nazionale): prevede la necessità di SCIA (cioè di apposita autorizzazione del Comune) e licenza specifica del Questore per l'installazione di apparecchi da gioco o per l'apertura di sale giochi. All'art. 110 vengono inoltre individuati gli apparecchi da gioco leciti perché rispondenti alle caratteristiche dettagliatamente indicate e gli apparecchi da gioco in ogni caso e in ogni luogo comunque vietati.

In merito a questi ultimi apparecchi e da un punto di vista di tutela dei minori (argomento, questo, inerente anche al secondo quesito posto allo Studio Legale), si segnala che la Regione Marche (analogamente alle altre regioni d'Italia e ciascuna a valenza Regionale), in ottemperanza al predetto articolo, ha stilato una "tabella dei giochi proibiti" nella quale "è fatto divieto di installare apparecchi e giochi di qualsiasi specie suscettibili per le immagini riprodotte, di nuocere allo sviluppo psicofisico di bambini e adolescenti, sia che partecipino al gioco che ne siano spettatori." Sono da considerarsi tali (e quindi vietate nell'ottica specifica ed espressa di tutela dei minori) le seguenti immagini/scene, quelle:

- particolarmente brutali o crude o che comunque possano creare turbamento o forme imitative del minore;

- comprendenti minori che siano autori, testimoni o comunque vittime di reati;
- che raffigurino minori in grottesche imitazioni degli adulti;
- di violenza gratuita o pornografiche;
- che offendano le confessioni o i sentimenti religiosi;
- che ritraggano minori impegnati in atteggiamenti pericolosi, di aggressività o auto-aggressività o intenti al consumo di alcool, tabacco o sostanze stupefacenti;
- che screditano l'autorità, la responsabilità e i giudizi dei genitori, insegnanti e altre persone autorevoli, situazioni di trasgressione o che propongono discriminazioni di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni sociali o personali.

- REGOLAMENTO DEL COMUNE DI FIRENZE PER L'ESERCIZIO DEL GIOCO LECITO (DELIBERA 01/2011 E 70/2017 a valenza Comunale), ART. 4: le sale gioco possono essere aperte ad almeno 500 mt da altre sale gioco già esistenti *in loco* e dai "*luoghi sensibili*" quali edifici scolastici di ogni ordine e grado (ivi comprese sedi universitarie), discoteche, biblioteche, giardini o parchi pubblici, luoghi di culto, beni di interesse culturale e architettonico, luoghi di cura e "centri socio-ricreativi e sportivi".

In sostanza, le sale gioco non possono essere presenti a meno di mezzo chilometro dai luoghi di aggregazione soprattutto di giovani e giovanissimi, con l'evidente finalità di prevenire ed evitare a tale fascia di popolazione, l'eccessiva esposizione al pericolo di ludopatie o azzardopatie.

L'art. 10 dello stesso testo comunale, prevede che gli apparecchi da gioco di cui all'articolo 110, comma 6, lettera "a" del T.U.L.P.S. (quelli cioè leciti e che prevedono, oltre alla componente aleatoria per la vincita, anche una componente di abilità del giocatore), nel rispetto dei limiti massimi previsti dalla normativa vigente e delle distanze minime dai luoghi sensibili di cui sopra, possano essere installati anche negli esercizi di somministrazione, quali bar, ristoranti ed esercizi assimilabili, le strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere, le edicole ed in ogni altro esercizio commerciale o pubblico diverso, nonché presso circoli o associazioni private ovvero altre aree aperte al pubblico autorizzate ai sensi dell'articolo 86 del TULPS, purché presso queste ultime sia delimitato con precisione il luogo di installazione degli apparecchi e ne sia garantita la sorvegliabilità ai sensi della normativa vigente.

In questi casi, è richiesto che vi sia un'area ben delimitata che non rechi alcuna pubblicità dei giochi che è possibile svolgere all'interno, ove il divieto di entrata per i minori sia ben chiaro (anche attraverso vetrofanie) e con impianto di videosorveglianza o personale addetto, all'entrata dei locali.

La suddetta disciplina rispetta come per legge la normativa della Regione Toscana vigente in materia, che prevede altresì la possibilità per i singoli Sindaci di individuare ulteriori restrizioni (cfr. LRT 28/2005 E 57/2013, ART. 4).

Si ritiene interessante ed attinente segnalare un caso del tutto analogo a quello presentato, occorso a Cesenatico nell'estate del 2016; i genitori di alcuni bambini che si ritrovavano spesso in un locale sul lungomare con aree gioco a loro dedicate segnalavano al Sindaco la presenza nelle stesse aree di apparecchi da gioco vietati ai minori degli anni 16 e 18, addirittura affiancate agli stessi giochi per bambini. Il Sindaco faceva seguire accurata ispezione sul rispetto dei limiti sopra esposti (molti di essi, evidentemente, analoghi anche per la Regione Emilia Romagna), con conseguente rimozione di numerosi apparecchi.

Circa il secondo quesito:

A fronte di un'esposizione ininterrotta ed incontrollata ad immagini, anche pubblicitarie, violente, a sfondo sessuale o comunque inadatte ai minori (non in grado di distinguere, a differenza degli adulti, realtà virtuale e realtà vera) per strada, in televisione, su internet o negli esercizi commerciali, emerge come unico parametro (o comunque prevalente) di riferimento per l'idoneità di un'immagine ad essere destinata anche ad un pubblico di minori la scala PEGI, che individua il limite di età adatto per video, film e giochi o videogiochi destinati ai minori. Indice che, per l'intrattenimento video preso in considerazione, non viene indicato nelle immagini proposte, oppure vengono trasmesse immagini (ad es. videoclip) che non sottostanno a tale classificazione. In altre parole, la programmazione video che viene trasmessa in tale tipo di locali, non è sottoposta ai limiti e/o alla regolamentazione PEGI e quindi è libera.

Mentre si rinviene ampia normativa che tutela il minore circa ciò che viene trasmesso in TV (a titolo esemplificativo, legge 249/97, delibera 165/06/CSP del 22/11/06 e 23/07/CSP del

22/02/07, Codice di autoregolamentazione media e minori, Testo Unico della radiotelevisione), non è stata rinvenuta una normativa specifica per le immagini proiettate in aree gioco o ludiche per bambini o comunque in zone ad essi accessibili senza alcuna limitazione.

Nelle norme appena sopra indicate (esempio della TV) si individuano dettagliatamente per esempio, fasce orarie nelle quali è possibile trasmettere immagini inadatte ad un pubblico di minori e si stabilisce l'obbligo dell'indicazione del grado della scala PEGI del programma, attraverso "bollini" verdi, gialli o rossi. Numerosissime, anche, le norme volte alla tutela della divulgazione delle immagini che ritraggano i minori stessi, a tutela della loro privacy.

A fronte di tutto quanto indicato, si ritiene senza alcun dubbio che sussista un vuoto legislativo piuttosto singolare e forse anacronistico (tenuto conto anche della quantità di norme in parte anche qui indicate relative alla TV e alla radio) e almeno potenzialmente, pericoloso, nonché a tratti ingiustificato stante la evidente e costante evoluzione tecnologica del terzo millennio.

*** * ***

In base a quanto rilevato, allora, possiamo provare ad individuare delle situazioni - tipo nelle quali ciascun genitore o accompagnatore di un minore può ritrovarsi nel momento in cui lo accompagna in un'area ludica o comunque dedicata ai bambini, che si trovi all'interno di un'area commerciale, attraverso domande alle quali rispondiamo in base al quadro normativo appena esposto e alla situazione fattuale rilevata:

• Mio figlio è stato invitato ad una festa di compleanno di un suo compagno di classe che si terrà nell'area bowling di un noto centro commerciale; nelle zone immediatamente adiacenti a quest'area, egli troverà soltanto attività destinate ai minori o comunque per gli stessi in alcun modo pregiudizievoli?

No. Nei fatti non è assolutamente garantito che sia così. Anzi, si rilevano più casi nei quali accanto alle aree ludiche per bambini si trovano attività espressamente vietate ai minori e lecitamente ivi sistemate, non sussistendo alcun esplicito divieto in materia.

• **Queste attività adiacenti alle zone ludiche nelle quali si esercitano attività vietate ai minori sono opportunamente segnalate e pertanto facilmente identificabili per mio figlio?**

Sì ma. Le uniche prescrizioni in proposito riguardano l'imposizione di chiare delimitazioni delle zone vietate ai minori ma non per forza attraverso l'uso di porte, che comunque ben possono restare aperte al pubblico. Risulta evidente che senza l'obbligo di porte chiuse il minore ben può guardare cosa vi è all'interno dell'area riservata al pubblico adulto. Tali prescrizioni infatti si limitano a garantire che dette zone (riservate agli adulti) non rechino alcuna pubblicità dei giochi presenti al loro interno (anche attraverso vetrofanie), che sia presente la chiara indicazione del divieto di accesso ai minori anche con impianto di videosorveglianza o personale addetto, all'entrata dei locali.

• **Nel corso della festa di compleanno in un centro commerciale vi è la garanzia che mio figlio eviti immagini per lui pregiudizievoli o pericolose o comunque inadatte, proiettate ad esempio sui numerosi schermi collocati all'interno delle aree gioco?**

No. Su questi schermi ben possono essere trasmesse continuamente (come spesso accade) immagini violente e/o a sfondo sessuale o contenuti pubblicitari o videoclip comunque inadatti alla visione di un minore perché tutte non soggette alla classificazione PEGI, appositamente pensata e predisposta per classificare le immagini da trasmettere in modo da selezionare quelle la cui visione è inadatta a un pubblico minore e, pertanto, totalmente o parzialmente sconsigliata. Classificazione che invece viene rispettata in tutte le trasmissioni radiofoniche e televisive.

• **In quali posti, allora, posso essere ragionevolmente sicuro che mio figlio potrà giocare o anche solo intrattenersi al riparo da situazioni anche solo potenzialmente pericolose per lui come quelle sopra descritte?**

In base alle normative vigenti, soltanto nelle biblioteche, nelle scuole, nelle ludoteche, nei giardini o nei parchi pubblici, nei luoghi di culto, di interesse culturale e architettonico, nei luoghi di cura e nei centri socio-ricreativi e sportivi, ovviamente laddove consentito e senza garanzia di non incontrare altri tipi di pericoli per i minori.

- **Ma allora come faccio a tutelare mio figlio da tutto ciò?**

Lo scrivente legale approfitta di questa ultima domanda per formulare il proprio **parere legale**.

Innanzitutto, come sopra accennato, si rileva una grandissima e potenzialmente pericolosissima lacuna normativa a scapito dei minori e del loro superiore diritto ad uno sviluppo psicofisico armonico.

Ciò detto *relativamente al primo quesito*, si ritiene che il primo strumento utile da attivare, in caso di criticità o sospetto di criticità sia quello ispettivo.

In particolare quello di verificare o far verificare la presenza materiale dei requisiti esposti per i locali presi in esame (di giochi d'azzardo e/o videogiochi) e quindi, riassumendo, che:

- sia rispettata la distanza di almeno 500 metri dai luoghi sensibili sopra individuati;
- sia presente una chiara ed apposita delimitazione delle aree vietate ai minori;
- vi sia apposita segnalazione del divieto di accesso ai minori nelle aree agli stessi interdette;
- sia operativa la sorveglianza (anche attraverso impianti video) del rispetto del divieto d'accesso ai minori in queste aree.

Relativamente al secondo quesito, anzi relativamente ad entrambi i quesiti, si suggerisce di fare leva sui poteri di polizia del Sindaco, poiché in molte Regioni, come la Toscana, la normativa espressamente lo delega e autorizza a ciò.

In questo modo, a ben vedere, la figura del Sindaco risulta essere l'unica figura istituzionale capace di prendere provvedimenti apparentemente *extra legem* poiché (e la legge glielo permette) dettati da un principio di opportunità, e non solamente dalla legge ed i suoi limitati confini.

*** ** ***

A fronte di tutto quanto sinora esposto ci venga permesso di osservare che la presente situazione caratterizzata come detto, da una parte dal costante e complice vuoto legislativo (si pensi che la normativa a valenza nazionale è del 1931!), e dell'altra dalla riscontrata

generalizzata indifferenza dei gestori dei locali spesso insensibili al tema, rappresenta una importante e dura sfida per il genitore o tutore o comunque adulto accompagnatore del minore, che voglia portare quest'ultimo a divertirsi nelle aree a lui dedicate.

Si ritiene che l'esistenza stessa di questa sfida, certo non giova né per l'adulto né per il minore al clima di serenità che anzi le Istituzioni dovrebbero promuovere e garantire ad ogni cittadino, nonché rischia di incidere negativamente sulla generale fiducia nelle Istituzioni stesse.

Rimanendo a disposizione.

Il 18 maggio del 2023

Avv. **Guelfo Salani**

